

Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo
 Pretorio on-line

n.

del



**CITTÀ DI
 MESSINA**

Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza Sindacale n. 319
 Del 13/11/2020

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina. Revoca Ordinanza Sindacale n. 306 del 30 ottobre 2020-

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree

del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;*

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che *“1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;*

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;*

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020, che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, che ha apportato modifiche al DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il D.P.R. 81/09 che fissa i criteri numerici minimi e massimi di alunni per la costituzione delle classi.

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4/11/2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 con la quale è stato disposto "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2".

CONSIDERATO che la Sicilia è inserita nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e pertanto sul territorio siciliano trovano applicazione, in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, anche quelle specificatamente dettate dall'art. 2 per territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

VISTE le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aggiornate l'8 ottobre 2020

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'emergenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'emergenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RITENUTO che le misure disposte dal Governo con il DPCM 3 novembre 2020 debbano essere dotate di un provvedimento di attuazione con efficacia dispositiva e sanzionatoria diretta nei confronti di quanti vivono e lavorano all'interno del territorio del Comune di Messina al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RITENUTO al contempo necessario contemperare le esigenze di sicurezza della cittadinanza con quelle necessarie a garantire agli utenti che i servizi della Pubblica Amministrazione siano erogati con continuità e nel rispetto dei termini procedurali vigenti,

CHE durante la prima fase del lockdown, con la introduzione dello smart working per i dipendenti del Comune di Messina, si è riscontrata una generale inosservanza del rispetto dei termini endoprocedimentali dovuta ad una sostanziale deficienza della struttura organizzativa ed alla mancata digitalizzazione degli archivi che non consente di svolgere in modo adeguato e soprattutto completo l'esame delle pratiche e di portare a termine in modo tempestivo i relativi procedimenti;

RICHIAMATO l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che "*al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87,*

comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;

CHE va pertanto garantito il servizio in presenza negli Uffici comunali e non solo limitatamente allo svolgimento dei servizi ritenuti essenziali;

VISTA la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1896 del 19 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 186 del 19 ottobre 2020;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 20 ottobre 2020;

VISTO l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.*

PRESO ATTO delle risultanze del confronto con il Ministro degli Interni, il Capo della Polizia di Stato ed i Sindaci delle città Metropolitane, che si è svolto il 22 ottobre in video conferenza, le cui risultanze vengono di seguito riepilogate:

- Conferma della competenza dei Sindaci per l'emanazione delle ordinanze in attuazione delle disposizioni del DPCM;
- Assenza immediata di risorse economiche per sostenere le attività dei Sindaci nelle misure anti Covid quali l'assunzione di Stewart;
- Indisponibilità di ulteriori risorse umane dal parte della Polizia di Stato e dell'Esercito per le attività di Ordine Pubblico relative ai controlli anti assembramento e utilizzo della mascherina;
- Sospensione, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio, della consultazione referendaria del Comune di Messina per la costituzione del Comune Montemare, indetta per il 13 dicembre 2020, attesa la assenza di ragioni di urgenza

per lo svolgimento della consultazione;

- Assunzione di impegno da parte del Ministro dell'Interno alla verifica del Bilancio per l'individuazione delle somme da destinare ai Comuni nella prossima Legge di Stabilità per il sostegno all'attuazione delle misure anti-Covid (principalmente per l'assunzione a tempo determinato di Stewart) e per lo scorrimento delle graduatorie finalizzate all'assunzione a tempo determinato di unità di Polizia Locale;

ACQUISITO il parere del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 23 ottobre 2020

VISTA l'O.S. n. 304 del 23 ottobre 2020, come integrata e sostituita con l'O.S. n. 306 del 30 ottobre 2020;

CONSIDERATO che l'O.S. n. 306 del 30 ottobre 2020 è stata emanata in attuazione delle disposizioni del DPCM del 18 e del 24 ottobre 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020, tutte disposizioni che, a loro volta, sono state superate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 con efficacia dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.

Nell'ambito della durata dello stato di emergenza, prorogata fino al 31 gennaio 2021 per come in ultimo disposto dal Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 successivamente modificato dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, e dunque **a decorrere dal 13 novembre fino al 03 dicembre 2020**, fatte salve eventuali proroghe e/o revoche che venissero disposte con provvedimenti statali.

ORDINA

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e/o motoria intensa;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che devono essere indossati avendo cura di coprire dal mento fino al di sopra del naso, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

3. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2 Limitazioni agli spostamenti all'interno del territorio della Regione Siciliana e in orario notturno.

1 A far data dal 6 novembre 2020, in attuazione dell'art. 2 DPCM 3 novembre 2020:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della Regione Sicilia, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

2 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 22,00 fino alle ore 5,00 del giorno successivo, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza, per motivi di salute ovvero per fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La comprova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 **(vedi**

fac simile in allegato 1).

3 Le limitazioni agli spostamenti in orario notturno disciplinate nella presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi del TPL ed a tutti i mezzi che assicurano lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali che, per loro natura, non possono essere interrotti e/o sospesi.

Art. 3 Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 DPCM 24 ottobre 2020;

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato

8 del DPCM 24 ottobre 2020; è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;—

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a

condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

t) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

u) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

v) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Art. 4 Disposizioni per attività commerciali.

1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
2. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 DPCM 3 novembre 2020 e con applicazione delle misure di cui all'allegato 11.
3. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
4. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
5. In attuazione dell'art. 2, comma 4 lett. c DPCM 3 novembre 2020, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
6. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Art. 5 Disposizioni per attività dei servizi di ristorazione con asporto e con consegna a domicilio

1. Per l'esercizio dell'attività di ristorazione con modalità asporto è consentito l'accesso al locale ad un cliente per volta per il tempo occorrente a ricevere e consegnare quanto ordinato, assicurando sempre il distanziamento tra il cliente e gli operatori e che venga sempre indossata la mascherina all'interno del locale medesimo.
2. Al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale da parte degli avventori che sostano in attesa, il gestore/titolare dell'attività viene autorizzato a posizionare sulla porzione di suolo pubblico corrispondente alle vetrine o affaccio del locale, dei paletti o altro strumento che disciplini il mantenimento della distanza tra i clienti, avendo cura di non intralciare il pubblico passaggio dei pedoni.
3. Sempre al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale, il gestore/titolare dell'attività può collocare sul suolo pubblico un tavolo (o altro elemento di appoggio) per consentire le operazioni di pagamento da parte dei clienti, al fine di evitare l'accesso all'interno del locale;

4. L'occupazione di suolo pubblico di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, costituisce un rafforzamento delle misure di prevenzione del contagio ed è esentata dal pagamento del canone COSAP per tutta la durata della presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria.

5. Ai fini della regolarità dell'occupazione di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, il gestore/titolare dell'attività di ristorazione con asporto è tenuto a presentare una comunicazione al Dipartimento Servizi alle Imprese che sarà ritenuta valida ed efficace dalla data della sua presentazione fino alla data di efficacia delle presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria, e fatti salvi i controlli della Polizia Municipale sulla conformità tra quanto comunicato dal gestore/titolare dell'attività e quanto effettivamente collocato sul suolo pubblico; (vedi fac simile in allegato 2).

6. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Art. 6 Disposizioni per le attività inerenti ai servizi alla persone e servizi bancari, finanziari, assicurativi e varie

1 Restano consentite le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite, giusta Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 42 del 13 ottobre 2020 e n. 51 del 23 ottobre 2020, nel rispetto delle Linee Guida adottate dalla Conferenza delle regione e del DPCM 24 ottobre 2020 per l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

2 Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

Art. 7 Disposizioni per gli Istituti Scolastici comunali

- 1) Al fine di evitare ogni forma di assembramento in concomitanza con l'ingresso e l'uscita dalle scuole e contrastare la formazione di assembramenti derivanti dalla contemporanea affluenza all'interno dei plessi scolastici della comunità scolastica, degli alunni e dei docenti, fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, tutti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche site nel Comune di Messina della scuola secondaria di primo e di secondo grado devono attenersi, nella formazione delle classi per l'A.S. 2020/2021, al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti adottando ogni provvedimento utile e necessario, per il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 2) Nella Scuola Secondaria di I grado, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a garantire che nella composizione delle classi non venga mai superato il numero massimo di studenti in rapporto alla superficie disponibile per aula in conformità a quanto disposto dal DPR 81/2009, assicurando in via prioritaria che venga garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fra le rime buccali degli alunni, anche in considerazione dello spazio di movimento. Nel caso in cui, non è possibile garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione al rapporto superficie/alunni come innanzi disposto, i dirigenti della Scuola secondaria di I grado, quale ulteriore misura diretta a contrastare la diffusione del contagio, sono tenuti ad adottare nell'articolazione degli orari delle lezioni i turni pomeridiani o, in alternativa e comunque in maniera complementare alla didattica di presenza, la didattica a distanza.

- 3) Nella Scuola secondaria di II grado, pubblica, privata e paritaria, sono sospese, le attività didattiche di presenza. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza.
- 4) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche site nel Comune di Messina di ogni ordine e grado, pubbliche, sono tenuti a non accettare iscrizioni per l'A.S. 2021/2022 ove ciò comporti il superamento delle disposizioni vigenti in tema di formazione delle classi come stabilite nel DPR 81/09.

Art. 8 Disposizioni a sostegno del servizio di assistenza scolastica

Fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, e comunque fino alla scadenza della presente Ordinanza, salvo ulteriori proroghe, al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio, il cui concreto esercizio potrebbe essere limitato o reso difficoltoso anche per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8, l'Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità.

Art. 9 Disposizioni per il Trasporto pubblico locale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
2. L'erogazione del servizio deve essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
3. L'A.T.M. S.p.A. è tenuta ad incrementare il numero di corse per il trasporto in orario diurno ricorrendo anche all'eventuale utilizzo di vettori privati previa intesa con l'Assessore alle Politiche della Scuola, in modo da evitare, fermo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, che gli studenti che si avvalgono del TPL vengano esposti alla formazione di assembramenti alle fermate dell'autobus o sui mezzi.

Art. 10 Disposizioni per le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici

1. E' fatto obbligo agli Enti pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni i cui uffici hanno sede sul territorio comunale di modulare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

Art. 11 Disposizioni per articolazione dell'orario di lavoro in presenza all'interno degli Uffici Comunali.

Al fine di garantire il corretto e puntuale svolgimento dei servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle norme sulla sicurezza e sul distanziamento, nonché al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento degli uffici da parte degli utenti, i dipendenti comunali

sono tenuti ad assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza in misura non inferiore al 25% dell'orario di lavoro, ferma restando la particolare tutela dei c.d. lavoratori fragili (DPCM 24 ottobre 2020).

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti, i Dirigenti dei Dipartimenti sono tenuti ad articolare l'orario di lavoro in turni antimeridiani e pomeridiani, con eventuale presenza anche il sabato mattina, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento e di sicurezza sul luogo di lavoro in conformità alle disposizioni dettate per il contrasto al COVID-19.

Art. 12 Disposizioni per la Polizia Municipale per il controllo del rispetto delle disposizioni e limitazioni della presente Ordinanza.

Tutte le unità di personale della Polizia Municipale di Messina sono tenute a prestare servizio per la verifica del rispetto delle prescrizioni e limitazioni oggetto della presente Ordinanza e per l'accertamento delle eventuali violazioni da parte dei trasgressori.

Alla formazione dei turni di servizio concorrono tutti gli Agenti in servizio, con la sola esclusione delle unità che risultino dispensate totalmente dai servizi esterni.

Il coordinamento del personale, l'organizzazione delle pattuglie, l'articolazione dei turni, i rapporti con le altre Forze dell'Ordine, ivi compresa la partecipazione alle Convocazioni dei Comitati Provinciali dell'Ordine e della Sicurezza ed ai tavoli tecnici presso la Questura, è affidato per tutto il tempo della durata dello stato di emergenza sanitaria, al Comandante Vicario della Polizia Municipale C.I.S. Giovanni Giardina.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

Che il Segretario Comunale impartisca le direttive ai Signori Dirigenti per l'attivazione dell'articolazione dell'orario di lavoro anche con fasce pomeridiane e con il sabato mattina e per l'attuazione dello smart working in modalità tale da garantire il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e servizi efficienti all'utenza .

Che il Dirigente della Polizia Municipale adotti i provvedimenti necessari alla piena ottemperanza della presente Ordinanza.

Che le Società Partecipate e le Aziende Speciali adottino ogni provvedimento necessario alla ottemperanza della presente Ordinanza.

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 23 ottobre 2020 e del DPCM 3 novembre 2020.

Che ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in

conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore dal 13/11/2020 e avrà durata fino al 03/12/2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana
- Messina Servizi Bene Comune Spa
- Messina Social City Azienda Special
- ATM SpA

IL SINDACO

(On. Cateno De Luca)

